

## XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE – CATANIA 2018

Il Congresso Nazionale Forense, riunito a Catania nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2018,

### **premessato che**

- l'art. 6, XI comma, dello Statuto ex art. 39, III comma, L. n. 247/2012, disciplina l'incompatibilità alla carica di Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense;

### **ritenuto opportuno**

- tenere distinte le funzioni amministrative e giurisdizionali dalle funzioni politiche;

### **propone**

di aggiungere, al XI comma dell'art. 6, dello Statuto ex art. 39, III comma, L. n. 247/2012, tra le parole "La carica di Coordinatore" e le parole "è incompatibile" le parole "e **membro dell'Ufficio di Coordinamento di O.C.F.**", come evidenziato nella tavola sinottica di seguito riportata:

➤ <b>Statuto attuale</b>	➤ <b>Proposta di modifica</b>
6.11 La carica di Coordinatore di OCF è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.	6.11 La carica di Coordinatore <b>e di membro dell'Ufficio di Coordinamento di O.C.F.</b> è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.